

SRCCAM/ VSG



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai magistrati:

Massimo Gagliardi

Presidente

Marco Catalano

Consigliere (relatore)

Emanuele Scatola

Primo referendario

nella Camera di consiglio del 23.2.2023

VISTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 34/2021, prot. SC CAM n. 104 del 16 settembre 2021, con il quale sono state individuate le funzioni del Presidente Aggiunto;

VISTO l'atto organizzativo nr. 6 del 2021 di assegnazione al magistrato relatore delle funzioni di controllo delle relazioni di fine mandato;

VISTO il deferimento del 16.2.2023 del magistrato relatore con il quale si chiede la convocazione della camera di consiglio per la decisione in merito alla adozione della relazione di fine mandato del comune di **Afragola (Na)**;

VISTA l'ordinanza, n. 23 del 17.2.2023 con la quale il Presidente ha accolto la richiesta di deferimento ai fini dell'esame collegiale della Sezione convocata in Camera di consiglio per l'odierna seduta;

ha pronunciato il seguente provvedimento

PREMESSO IN FATTO

Il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 149, regola i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge

5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i..

L'art.1, comma 1, lettere a) e b), numeri 2), 3) e 4) del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 3 maggio 2021, n. 58, ha stabilito che le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario dell'anno 2021, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182 si tengono tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021 e nel medesimo turno sono inserite le elezioni amministrative di cui ai citati numeri 2), 3) e 4) della lettera b) e con decreto del Ministro dell'Interno, del 3 agosto 2021, sono state fissate le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, per i giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre con eventuale turno di ballottaggio per i giorni di domenica 17 ottobre e lunedì 18 ottobre 2021.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1 e 2 della legge n.7/06/1991 n.182 e ss.mm.ii. alle elezioni del 3 - 4 ottobre 2021, quale data di svolgimento del primo turno di consultazioni, con eventuale turno di ballottaggio del 17/18 ottobre 2021, sono interessate sia le Amministrazioni pervenute alla naturale scadenza del mandato, per esaurimento del quinquennio nel primo semestre 2021 sia quelle la cui rinnovazione degli organi è imputabile a motivazioni diverse dalla scadenza naturale del mandato.

Con D.P.R. del 23 febbraio 2021, pubblicato sulla G.U. n.65 del 16-03-2021, il consiglio comunale è stato sciolto per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri ed il comune è stato commissariato.

Successivamente, in data 3 e 4 ottobre 2021, si sono tenute le elezioni amministrative relative al predetto Comune; con nota n. 46538 del 24.09.2021 l'Ente ha trasmesso erroneamente la relazione di fine mandato alla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania, la quale l'ha inviata alla Sezione regionale di controllo solo in data 29.11.2021. La predetta relazione è stata sottoscritta dal Sindaco in data 21.09.2021, corredata dalla certificazione dell'Organo di revisione avvenuta in data 23.09.2021, nonché pubblicata nell'Home Page del Sito Istituzionale del Comune in data 28.09.2021.

L'articolo 4 del decreto legislativo n.149/2011, ha introdotto l'obbligo per i Presidenti delle province e per i Sindaci dei comuni di redigere una relazione di fine mandato secondo lo schema tipo individuato dal decreto del Ministero dell'interno del 26 aprile 2013 - pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, assunto d'intesa con la Conferenza stato-città ed autonomie locali ex art. 3 d.lgs. n.281/1997 e di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e che nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, l'art. 4, comma 3, del d.lgs. 149 del 2011 prevede che:

“la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti ex art.4, comma 3, d.lgs. n. 149/2011 delle elezioni”.

Detta relazione è stata erroneamente inviata alla Procura regionale della Corte dei conti per la Campania in data 24.09.2021 e da questa inviata alla Sezione regionale di controllo solo in data 29.11.2022, e in data 17.2.2023 è stata disposta la camera di consiglio per la trattazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Tanto premesso in fatto, la Sezione osserva che il rinnovo degli organi di governo del Comune di Afragola (Na) è avvenuto per scadenza anticipata della consiliatura, e che con nota del 24.09.2021 l'Ente ha trasmesso la relazione di fine mandato alla Procura regionale della Corte dei conti e da questa trasmessa alla Sezione regionale di controllo in data 29.11.2021.

La predetta relazione è stata sottoscritta dal Sindaco il 21.09.2021, corredata dalla certificazione dell'Organo di revisione avvenuta in data 23.09.2021, nonché pubblicata nell'Home Page del Sito Istituzionale dell'ente in data 28.09.2021.

Al riguardo secondo la Sezione, la prescrizione contenuta nel predetto articolo 4, comma 3, del D. Lgs n. 149/2011 prevede che: *“In caso, invece, di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni*” vada interpretata alla luce del principio generale vigente nel nostro ordinamento secondo cui l'efficacia di un atto amministrativo prescrittivo, specie quando da quella inefficacia derivano conseguenze giuridiche, va fatta decorrere dalla conoscenza legale dell'atto stesso da parte dei destinatari; pertanto, per gli atti soggetti a pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale, nei bollettini ufficiali o in appositi albi la conoscenza legale va certamente individuata alla luce dell'avvenuto decorso di un congruo numero di giorni (solitamente 15) dalla pubblicazione dell'atto secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti, mentre per gli atti soggetti a comunicazione, la conoscenza legale non può che essere individuata nel momento in cui il soggetto destinatario riceve la comunicazione (cfr. art. 21 bis legge nr. 241 del 1990), secondo le modalità previste dalla legge, dell'atto stesso.

Inoltre, la normativa che prevede il dies a quo per la sottoscrizione della relazione di fine mandato (la cui inosservanza comporta conseguenze sanzionatorie) è la comunicazione alla amministrazione interessata del decreto ministeriale di indizione; di conseguenza l'articolato normativo appena esaminato secondo cui: *"In caso, invece, di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, va inteso come il seguente :*

"In caso, invece, di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, (ossia dalla comunicazione del medesimo).

Inoltre, il procedimento di convocazione dei comizi è regolato dalla legge n. 182 del 7 giugno 1991 il cui art. 3 prevede che *"La data per lo svolgimento delle elezioni di cui agli articoli 1 e 2 è fissata dal Ministro dell'Interno non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti perché provvedano alla convocazione dei comizi ed agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge"* e solo nel momento in cui gli enti locali interessati ricevono la comunicazione, nelle modalità stabilite dalla legge, del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali che può dirsi avvenuta la conoscenza legale dell'indizione delle elezioni e può, conseguentemente, decorrere il decorso dei venti giorni stabiliti dall'art. 4, comma 3, del D. Lgs n. 149/2011, per la sottoscrizione da parte dei sindaci della relazione di fine mandato nonché degli altri effetti previsti dalla legge (es. il divieto per le amministrazioni di svolgere attività di comunicazione e propaganda di qualsiasi genere di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 81/1993 ovvero le prescrizioni contenute nella legge 22/02/2000 n. 28 in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e comunicazione politica).

Nel caso dei comuni della provincia di Napoli interessati dalla tornata elettorale del 3/4 ottobre 2021, tra cui rientra il comune di **Afragola**, mentre il decreto del Ministro

dell'interno di indizione delle elezioni è del 3.08.2021, il decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali è il n. 244931 del 06.08.2021, comunicato in pari data agli enti interessati e, pertanto, il termine ultimo per gli enti di questa provincia rientranti nella previsione del cit. comma 3, per la sottoscrizione della relazione di fine mandato è il 26.08.2021.

Nella fattispecie il Sindaco del comune di **Afragola**, come sopra riferito, ha sottoscritto la relazione di fine mandato il 21 settembre 2021, in data 23 settembre 2021 la relazione è stata certificata dall'organo di revisione, trasmessa erroneamente alla Procura regionale della Corte dei conti in data 24 settembre 2021, per essere poi pubblicata nell'Home Page del Sito Istituzionale dell'ente in data 28.09.2021. La predetta relazione è stata poi trasmessa dalla procura regionale alla Sezione regionale di controllo solo in data 29 novembre 2022.

La relazione trasmessa, infine, è risultata completa in tutte le sue parti e riflette la struttura prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011, come trasposta nello schema tipo del Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013.

P.Q.M.

La Sezione rileva quindi il mancato rispetto della scansione temporale di cui al comma 2 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 in quanto la relazione è stata, sottoscritta, certificata, pubblicata e trasmessa alla Corte dei conti oltre i termini stabiliti dalla già menzionata norma.

DISPONE CHE

a cura del Servizio di Supporto della Sezione, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco ed al Segretario generale del Comune di **Afragola** (Na), nonché all'Organo di revisione per quanto di competenza.

La presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Così deliberato in Napoli, nella Camera di Consiglio del 23.2.2023

Il Magistrato relatore

Mai



MARCO
CAPALANO
CORTE DEI CONTI
23.02.2023
17:53:21
GMT+00:00

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Depositato in Segreteria

Il Funzionario Preposto

Dr. Giuseppe Imposimato



GIUSEPPE IMPOSIMATO
CORTE DEI CONTI
27.02.2023 14:47:17
GMT+01:00

MASSIMO
GAGLIARDI
CORTE DEI
CONTI
27.02.2023
13:48:21
GMT+01:00

